



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Norme per l'utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'utilizzazione dei beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata, anche da parte dei privati, non solamente con finalità sociali, può rappresentare un valido sostegno allo sviluppo dei territori in cui essi ricadono ai quali verrebbero restituite quelle capacità economiche e di sviluppo che la criminalità organizzata ha loro sottratto, o illecitamente prodotto a danno delle comunità locali.

Sul piano giuridico la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha ampliato (articolo 1, commi 201 e 202) sia i destinatari dei beni immobili confiscati, individuando oltre ai comuni anche le province e le regioni quali riceventi i suddetti beni, sia gli utilizzatori finali dei beni confiscati: organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; comunità terapeutiche; università.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che raggruppa quanto previsto in materia, contiene specifiche misure di prevenzione patrimoniale, di amministrazione, di gestione e di destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché disposizioni riguardanti l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, all'articolo 48, i commi 3 e 12, rispettivamente, dispongono la destinazione dei beni immobili e mobili. I beni immobili sono: *a)* mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi

governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; *b)* mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche; *c)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione che a loro volta possono, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, a organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli enti parco nazionali e regionali. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o alle associazioni e cooperative di cui sopra.

Da ultimo la legge 17 ottobre 2017, n. 161 (recante modifiche al codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, ha riformato in più punti la disciplina del citato codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), intervenendo sulla disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati. Per quanto riguarda la destinazione dei beni e delle somme confiscate le principali modifiche hanno riguardato:

- le condizioni per la vendita delle partecipazioni societarie e la destinazione dei relativi beni immobili;

- l'attribuzione al Presidente del Consiglio - in luogo del Ministro dell'interno - del potere di autorizzare il mantenimento al patrimonio dello Stato dei beni immobili;

- le modalità e i presupposti per il trasferimento dei beni agli enti territoriali;

- l'alienazione di beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati;

- la possibilità di affidare i beni aziendali in comodato;

- la destinazione a finalità istituzionali delle aziende.

In considerazione della persistente situazione di stagnazione economica che continua a provocare quotidiana cessazione di attività commerciali, l'utilizzazione dei beni

sottratti alla criminalità organizzata potrebbe essere funzionale anche per:

1) costituire con i beni mobili, un Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato o fidejussioni su prestiti a tasso agevolato concessi da istituti di credito;

2) la concessione in uso di beni immobili quali fabbricati o terreni da destinarsi allo sviluppo di attività commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali in condizioni di difficoltà accertata, o a soggetti, soprattutto giovani, che intendano sviluppare attività che in previsione possano comportare anche ricadute occupazionali nello stesso ambito territoriale in cui i beni sono stati confiscati.

Per comprendere la gravità della situazione italiana e la necessità di attivare forme di sostegno alle imprese, piccole e medie, e al commercio, è utile ricordare la considerevole quantità di imprese che hanno lasciato il mercato (fallite o chiuse) cancellando decine di migliaia di posti di lavoro.

Il presente provvedimento intende attribuire attivamente alla ripresa economica, e quindi sociale del Paese, inserendosi nell'alveo di quelle misure già adottate, o che dovranno essere adottate in futuro dal Parlamento, volte al sostegno delle imprese, del commercio e delle famiglie, creando forme di sostegno economico che, non sottraendo risorse ad altri comparti delle pubbliche amministrazioni, non impoveriscono altri interventi pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

« L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia e al Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato e di fidejussioni presso istituti di credito, da istituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui al comma 3, lettera *d-bis*): »;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, è stabilito il reparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, alinea »;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) utilizzati al fine di agevolare, o sostenere, le attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, di nuova costituzione, o già in essere, che si trovino in dimostrabile stato di necessità, non derivante da mala amministrazione, per la sopravvivenza dell'attività medesima, o che intendano sviluppare significative innovazioni di essa che comportino incremento

dei livelli occupazionali e la loro salvaguardia, prioritariamente nello stesso ambito comunale nel quale gli stessi beni sono stati confiscati. Nell'utilizzazione del bene e delle somme è data priorità alle attività economiche che comportino incremento o salvaguardia dell'occupazione o siano poste in essere da giovani o da persone che si trovano in uno stato di disoccupazione da almeno dodici mesi »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* L'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, emana, annualmente, l'elenco dei beni immobili e mobili che possono essere utilizzati nei singoli ambiti territoriali. L'elenco è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia »;

e) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero a privati per attività economiche in Italia »;

f) al comma 15, le parole: « si può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « si dispone ».

€ 1,00